

LE SOCIETA' PARTECIPATE DESTINATARIE DEGLI OBIETTIVI DI CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 19 del D.Lgs. n.175/2016, gli obiettivi specifici di contenimento delle spese di funzionamento vanno fissati da parte delle amministrazioni pubbliche nei confronti delle società controllate.

Le società controllate a partecipazione pubblica sono quei soggetti rientranti nella definizione di cui all'articolo 2 del D. Lgs. n. 175/2016, ovvero le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

La disciplina civilistica esplicita i casi in cui è possibile ritenere controllata una determinata società:

- a) una società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- b) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- c) le società che sono sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con la medesima.

Ai sensi dell'art. 2, lett. b) del citato D.Lgs., il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.

Dato atto che, ai sensi del combinato disposto del Testo Unico e della normativa civilistica, sono da considerarsi società controllate dal Comune di Macerata le società:

- APM Azienda Pluriservizi Macerata SpA	99,617%
- Centro Agroalimentare s.c.r.l.	62,25%

In riferimento al Centro Agroalimentare s.c.r.l., nell'ambito delle Linee di indirizzo per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati (ex art. 24 d.lgs. n. 175/2016) approvate con Deliberazione del Consiglio comunale n. 79 del 27/09/2017, è stato formulato apposito indirizzo per il compimento delle necessarie valutazioni (da svolgere entro il 31.3.2018) ai fini di una possibile aggregazione, essenzialmente con acquisizione, mediante cessione, del Centro Agroalimentare srl alla APM SpA, con scioglimento e messa in liquidazione della cedente.

Nelle more delle operazioni descritte, la società dovrà procedere alla riduzione del numero degli amministratori, previa revisione statutaria, come da deliberazione consiliare di indirizzo n. 65/2017.

Alla luce di quanto sopra, non si ritiene di ricomprendere tra i soggetti destinatari degli obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento ex art. 19 di seguito descritti la società Centro Agroalimentare srl, data la riduzione degli oneri insita nella cessione di azienda ovvero nell'alienazione della quota.

Dall'elenco sopra riportato di società espressamente indirizzate delle norme di cui al citato art. 19 TUSP esulano le altre società partecipate dal Comune di Macerata non ricadenti nella nozione di controllo, tra le quali:

- le società a controllo analogo congiunto, ma con un altro socio pubblico, diverso dal Comune di Macerata, detentore della maggioranza assoluta del capitale sociale (come Task srl, controllata dal socio Provincia di Macerata che detiene oltre il 56% del capitale) che è quindi tenuto (esso) ad individuare gli obiettivi in questione per la società controllata;
- le società a controllo analogo congiunto, ma prive di un socio detentore della maggioranza assoluta del capitale e, parallelamente, di "patti parasociali" che obblighino i soci, nell'adozione delle scelte assembleari, a confrontarsi preventivamente tra loro ed anche ad attenersi agli indirizzi decisi in sede di confronto preventivo (COSMARI srl e SI Marche srl).

Per quest'ultima categoria di società vi è l'intendimento dell'Amministrazione comunale di condividere con gli altri soggetti pubblici locali di controllo le misure sotto riportate di contenimento dei costi e di operare affinché si definiscano conformi indirizzi agli amministratori per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle spese di funzionamento e contenimento degli oneri contrattuali e assunzioni di personale.

SPESE DI FUNZIONAMENTO, COMPRESSE QUELLE PER IL PERSONALE, DELLE SOCIETA' PARTECIPATE in applicazione dell'art. 19 comma 5 del D.Lgs. n. 175/2016

Sono da ritenersi riferibili al termine "spese di funzionamento", adottato dal Testo Unico, gli oneri di cui ai punti 6,7,8,9,14 della lettera B del Conto Economico di cui allo schema di Bilancio ex art. 2425 del Codice Civile e, all'interno di detta categoria. In relazione alle "spese di personale", di cui al punto B9 del citato schema, si persegue il principio generale di contenimento dei costi in costanza di servizi svolti/gestiti, al netto degli effetti delle dinamiche risultanti dalla contrattazione collettiva nazionale, fermo restando quanto di seguito più specificamente dettagliato in ordine alle politiche assunzionali e contenimento degli oneri del personale. Al fine di agevolare il monitoraggio complessivo sull'andamento delle società in controllo, esse sono tenute alla trasmissione entro il 30 giugno di ogni anno di report di verifica rispetto agli obiettivi sotto specificati. L'auspicato ed imposto contenimento delle voci di spesa non deve, però, costituire un ostacolo all'eventuale potenziamento e/o ampliamento dell'attività svolta dalle società e va quindi ragionevolmente conciliato con tale eventualità, prevedendo, in tal caso, che a consuntivo le voci di spesa di funzionamento e per il personale possano superare il rispettivo limite sotto indicato, a condizione di darne dettagliata motivazione nell'apposita relazione da prodursi al Socio, nonché nella nota integrativa al bilancio di esercizio. Nell'ambito della relazione di cui si tratta la società dovrebbe dare conto del fatto che siano rimasti inalterati i livelli della produttività e dell'efficienza della gestione (ad esempio con un'analisi comparata allo storico di indicatori quali incidenza media percentuale del complesso delle spese di funzionamento sul valore della produzione, valore aggiunto per dipendente, incidenza del costo del personale sul valore della produzione, ecc.). Rimane ferma la responsabilità degli amministratori e dei dirigenti della società controllata in caso di mancato recepimento nei propri atti interni e/o nella contrattazione integrativa di secondo livello delle azioni suggerite dall'ente socio (cfr. Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, Deliberazione n. 80/2017).

OBIETTIVI triennio 2018 - 2020
Obiettivi generali
Risultato positivo di bilancio per ciascuno degli anni del triennio
Obiettivi specifici contenimento spese di funzionamento
Le spese di funzionamento (B6, B7, B8, B9, B14) non possono superare il limite massimo della media della spesa sostenuta nei tre esercizi precedenti a quello di riferimento. Eventuali scostamenti dagli obiettivi di spesa sopra stabiliti, qualora non riassorbiti mediante azioni correttive nel corso dell'esercizio, sono da motivarsi dettagliatamente nell'apposita relazione da prodursi al Socio, nonché nella nota integrativa al bilancio di esercizio.
Obiettivi specifici contenimento spese di personale
Le spese di personale (B9) non possono superare il limite massimo della media della spesa sostenuta nei tre esercizi precedenti a quello di riferimento. Eventuali scostamenti dagli obiettivi di spesa sopra stabiliti, qualora non riassorbiti mediante azioni correttive nel corso dell'esercizio, sono da motivarsi dettagliatamente nell'apposita relazione da prodursi al Socio, nonché nella nota integrativa al bilancio di esercizio. Ricorrere al reclutamento di personale a tempo determinato, interinale o altre forme temporanee in caso di necessità di sopperire a carenze temporanee di risorse o implementazioni di servizi non aventi caratteristiche di stabilità nel tempo, avuto comunque riguardo alla sostenibilità economica di tali interventi rispetto al complessivo equilibrio aziendale.
Obiettivi specifici contenimento spese per incarichi di consulenza
Le spese per incarichi di consulenza (ovvero prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressioni di giudizi, consulenze legali al di fuori della rappresentanza processuale e patrocinio della società ed in generale spese non riferibili a servizi professionali affidati per sopperire a carenze organizzative o altro) vanno ridotte per il 2018 in misura non inferiore al 2% rispetto a quanto sostenuto nei tre esercizi precedenti a quello di riferimento e per ciascuno degli anni 2019 e 2020 non inferiore all'1% rispetto a quanto sostenuto nei tre esercizi precedenti a quello di riferimento. Eventuali scostamenti dagli obiettivi di spesa sopra stabiliti, qualora non riassorbiti mediante azioni correttive nel corso dell'esercizio, sono da motivarsi dettagliatamente nell'apposita relazione da prodursi al Socio, nonché nella nota integrativa al bilancio di esercizio.